

I voucher: un'opportunità per le Società organizzatrici

di Salvatore Meloni

L'origine dei voucher risale alla legge n. 30 del 2003 (legge Biagi), integrata dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 che, da ultima, ha ampliato la platea dei possibili committenti e prestatori. Nell'ambito della normativa che regola la materia del lavoro occasionale di tipo accessorio, si sono creati i tagliandi per pagare le piccole attività occasionali. Questi tagliandi o buoni lavoro, ancora meglio noti come voucher, hanno visto per la prima volta la luce il 1° agosto 2008 e rappresentano una forma di pagamento comprensiva del compenso, del contributo previdenziale e dell'assicurazione contro gli infortuni.

Sono stati creati per far uscire dal sommerso alcune tipologie di lavoro nero applicato a piene mani in alcuni settori. In particolare in agricoltura con le vendemmie, nei piccoli lavori di sistemazione di giardini, nelle ripetizioni scolastiche, ect.. Pochi sanno, invece che l'utilizzo dei voucher, si estende alle attività organizzative di manifestazioni sportive, come sostiene l'Inps, affermando che "il ricorso ai buoni lavoro può essere utilizzato per prestazioni strettamente connesse alla natura e alle finalità dell'evento (*sportivo* n.d.r.) svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza tramite di intermediari".

È consentito quindi avvalersi dell'utilizzo dei voucher per lo svolgimento di prestazioni relative all'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, culturali, fieristici. È pur vero che l'organizzatore di manifestazioni sportive, nella necessità di elargire un qualche compenso al personale impiegato nei diversi e più disparati compiti, utilizza strumenti legislativi quali quello derivante dall'art. 25 della legge n. 133/199, che prevede la possibilità di corrispondere compensi per collaborazioni fino a 7.500 euro su base annua, purché il soggetto risulti tesserato a una Federazione sportiva nazionale.





Ed allora quale interesse ha l'organizzatore dell'evento sportivo a ricorrere all'utilizzo dei voucher o buoni lavoro ? Intanto, i voucher hanno la particolarità di andare a coprire un vuoto: la previdenza, e non è cosa di poco conto. In secondo luogo potranno corrispondersi anche a personale non tesserato alla Federazione. Il percettore il compenso è, in quanto tesserato, garantito dalle garanzie assicurative derivanti dall'esistenza di adeguate polizze sottoscritte in suo favore dalla Federazione di appartenenza. Non già, invece, gode di alcuna forma di previdenza presso l'Inps od altro ente previdenziale.

Vediamo ora di entrare più nel dettaglio circa la natura dei voucher e su come si deve operare per il loro corretto utilizzo.

Campo di applicazione. I voucher possono applicarsi a diverse figure quali i giovani fino ai 25 anni, ai pensionati/e, alle casalinghe/i, intendendo queste ultime figure coloro che svolgono senza vincolo di subordinazione lavori non retribuiti in ambito familiare e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi. I buoni lavoro sono estesi anche a tutti i lavoratori e impiegati autorizzati ad intrattenere rapporti di lavoro occasionale.

Modalità di acquisizione dei voucher. Le prestazioni dei collaboratori sportivi vengono pagate con la consegna dei voucher acquistati dall'organizzatore e/o società organizzatrice della manifestazione presso l'Inps o l'Inail.

Prima dell'inizio dell'evento sportivo l'organizzatore è tenuto a comunicare all'Inps o all'Inail i seguenti dati:

-  i dati anagrafici e il codice fiscale della società organizzatrice;
-  i dati anagrafici e i codici fiscali dei collaboratori che intende impiegare;
-  il luogo in cui si svolge la manifestazione;
-  la data d'inizio e di fine dell'attività di collaborazione.

È disponibile, in proposito, un modello apposito predisposto dall'Inps per la segnalazione dei suddetti dati, scaricabile dal sito dell'ente: www.inps.it

Dal 23 settembre scorso è possibile comunicare le suddette informazioni per telefono, componendo il numero 803164 (unico per i due enti) o per fax al numero 800-657.657.

Modalità di pagamento. Per l'acquisto necessita recarsi presso qualsiasi ufficio postale per pagare l'ammontate dei voucher occorrenti attraverso bollettino sul conto corrente n. 89778229, intestato a Inps Dg Lavoro Occasionale Acc. e poi recarsi all'Inps per il ritiro dei voucher da consegnare al collaboratore – prestatore del lavoro.

È ancora possibile effettuare il pagamento on-line dal sito dell'Inps.

Il valore dei voucher. I voucher sono disponibili nei tagli da 10 e 50 euro. Il loro valore nominale di ogni singolo voucher comprende: 13% del contributo Inps; 7% del contributo Inail e il 5% dei diritti di emissione spettanti all'Inps.

Il valore netto sul voucher da 10 euro è di 7,50 euro, mentre per il taglio da 50 euro il valore netto spettante al collaboratore è di 37,50 euro.

Riscossione. I voucher si riscuotono presso qualsiasi ufficio postale.

Incidenza fiscale. I compensi percepiti attraverso i voucher sono esenti da ogni imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato, oltre a risultare totalmente cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

Semplificazione nell'acquisto. Dal 1° dicembre 2009 sarà possibile acquistare i voucher nelle tabaccherie. In via sperimentale saranno le tabaccherie delle regioni Lombardia e Veneto ad essere operative in tal senso, per poi estendere tale opportunità a tutta Italia, così almeno promette l'Inps.

Limite massimo erogabile. I prestatori possono svolgere attività fino ad un guadagno massimo di 5 mila euro netti (6.660 euro lordi) nell'anno, per ogni singolo committente organizzatore dell'evento sportivo. Ne discende che ad ogni singolo collaboratore è consentito prestare la propria opera per più d'un committente-organizzatore nel corso di ciascun anno solare.

Dall'agosto dello scorso ad oggi, fa sapere l'Inps, sono stati venduti circa 3 milioni di voucher. Abbiamo sentore che dall'ambiente dello sport i voucher venduti siano di numero limitato.